



**Segreteria Provinciale di Venezia**

Santa Croce n.500 – 30135 Venezia

Telefono +39 041 5231437

e-mail - [venezia@coisp.it](mailto:venezia@coisp.it)

pec - [coispvenezia@pec.it](mailto:coispvenezia@pec.it)

sito - [www.coispvenezia.it](http://www.coispvenezia.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Venezia 12 novembre 2019

***AL SIGNOR DIRIGENTE***

***10° REPARTO VOLO***

**VENEZIA**

*e, p.c.*

***ALLA SEGRETERIA NAZIONALE***

**R O M A**

***ALLA SEGRETERIA REGIONALE***

**VENETO**

**OGGETTO: D.lgs. 81/2008 - Consultazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).**

Abbiamo registrato una incomprensibile avversità da parte della S.V. a consentire una piena e funzionale conoscenza del documento di valutazione dei rischi da parte delle Segreterie Provinciali delle OO.SS. nella loro veste di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ne è dimostrazione la Sua nota recante prot. 0003891 del 17.10.2019, con la quale, al fine della consultazione preventiva ex art. 29 co. 2 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha inteso fissare giorni ed orari ben precisi durante i quali le OO.SS., nelle vesti di RLS, potranno consultare il documento di valutazione dei rischi.

Pur avendoLe risposto che procederemo alla consultazione del D.V.R. secondo gli impegni già precedentemente presi, si rende certamente necessario, formulare talune precisazioni.

L'art. 18 del D.lgs. 81/2008 statuisce in merito agli "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" ed in particolare che:

*Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

*(...)*

*o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda.*

Il documento di cui si tratta è quello di valutazione dei rischi.



**Segreteria Provinciale di Venezia**

Santa Croce n.500 – 30135 Venezia

Telefono +39 041 5231437

e-mail - [venezia@coisp.it](mailto:venezia@coisp.it)

pec - [coispvenezia@pec.it](mailto:coispvenezia@pec.it)

sito - [www.coispvenezia.it](http://www.coispvenezia.it)

---

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

L'ultimo periodo della citata lettera o), ovvero che *il documento è consultato esclusivamente in azienda* è stato inserito dal D.lgs. n. 106/2009 ed è stato oggetto di analisi di numerosa giurisprudenza a causa della pretesa, di *alcuni datori di lavoro*, di negare la consegna del DVR ai *rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza* e di statuirne la consultazione esclusivamente in determinati luoghi ..... così come dovrebbe avvenire secondo quanto da Lei disposto il 17 ottobre u.s..

Il primo provvedimento è arrivato dal TAR Marche (Sez. I, 7 settembre 2016, n. 506) il quale ha sentenziato che il *datore di lavoro* e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività devono *“consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”* e devono *“consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, significando che la sua consultazione deve avvenire in azienda”*.

La consegna del DVR, peraltro, così come ricorda lo stesso TAR Marche, è anche dettata dall'art.50, commi 4 e 6, del medesimo D.lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, in merito alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che questi *“su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)”* e che *“è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni”*. Quanto ai motivi di tale ultima previsione, chiarisce il TAR, *“le limitazioni all'accesso innanzi richiamate rinvergono la loro ratio nell'esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni”*. Il Tribunale specifica infine che la consegna della copia – cartacea o digitale, a scelta del RLS – è necessaria, poiché spesso i documenti di valutazione rischi constano di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità. E poiché il ruolo del RLS all'interno dell'azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di interessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori, ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.

È la volta quindi del Tribunale di Milano (Sez. Lav., 29 gennaio 2010, n. 7273) che ha affermato che *“non è più certamente controvertibile l'obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR.”* e che *“è evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica”*.

Vi è infine il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2944 (Sez. Lav., 26 settembre 2017), ha puntualizzato che *“il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di estrarre copia del documento di valutazione dei rischi, e tale documento deve sì essere consultato in azienda, ma non necessariamente nell'ufficio ove è custodito”*.

Ulteriori sentenze, tutte quante indirizzate nella medesima direzione di quelle sopra citate potranno essere recuperate direttamente dalla S.V..

Per quanto ci riguarda, bastano quelle sopra richiamate, ma nello spirito di collaborazione che da sempre ci contraddistingue le segnaliamo anche la nota ministeriale n.



## Segreteria Provinciale di Venezia

Santa Croce n.500 – 30135 Venezia

Telefono +39 041 5231437

e-mail - [venezia@coisp.it](mailto:venezia@coisp.it)

pec - [coispvenezia@pec.it](mailto:coispvenezia@pec.it)

sito - [www.coispvenezia.it](http://www.coispvenezia.it)

---

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

555/RS/01/143/001859 del 24 aprile 2017 con la quale l'Amministrazione Centrale, nel fornire "chiarimenti pervenuti dall'Ufficio Dipartimentale competente in materia", ha fatto espresso richiamo alla citata sentenza del Tribunale di Milano, alla "incontrovertibilità dell'obbligo del datore di lavoro di consegnare il DVR al RLS", al "diritto soggettivo di questi di ricevere copia del citato documento (art 50, comma 4 del medesimo decreto)", al fatto che "nessun dubbio sussiste sulle modalità di svolgimento della consultazione da parte del RLS, in quanto la legge espressamente esclude che possa avvenire al di fuori degli spazi aziendali" e che "per questa ragione il RLS è espressamente tenuto, ai sensi dell'art 50, comma 6 del menzionato D.lgs. n. 81/2008, al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui dell'art 26, comma 3, nonché al segreto in ordine, ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni".

### Riassumendo:

1. le Segreterie Provinciali delle OO.SS. del personale della Polizia di Stato hanno diritto, nella loro veste di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), a ricevere copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) in forma cartacea o informatica oppure anche entrambe (la scelta ricade su tali Segreterie/RLS);
2. le Segreterie Provinciali delle OO.SS. del personale della Polizia di Stato, nella loro veste di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), hanno diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi (DVR) "all'interno dell'azienda", in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, in ambiente messo a disposizione dall'Amministrazione oppure anche (è una propria scelta) presso la sede legale della Segreteria Provinciale/RLS, ove chiaramente dovrà essere custodito in maniera appropriata;
3. le Segreterie Provinciali delle OO.SS. del personale della Polizia di Stato, nella loro veste di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), hanno diritto di dedicare alla consultazione tutto il tempo ritenuto ragionevolmente necessario (Art. 50, co. 2, del D.lgs. 81/2008: *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico*), senza che questo debba essere detratto dal monte ore annuale di permessi retribuiti;
4. le Segreterie Provinciali delle OO.SS. del personale della Polizia di Stato, nella loro veste di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), sono tenute *al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni*;
5. ai medesimi obblighi sottostanno anche gli eventuali "esperti" che assistono il RLS;
6. il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al RLS il documento di valutazione dei rischi (DVR) in forma cartacea o informatica oppure anche entrambe (la scelta ricade sulle Segreterie Provinciali delle OO.SS./RLS);
7. il datore di lavoro non può pretendere che la consultazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) avvenga esclusivamente in locali da egli messi a disposizione oppure sul suo tavolo o di quello del dirigente da lui delegato, in maniera quindi scomoda e sbrigativa, oppure esclusivamente su un computer messo a disposizione a tale scopo.

Tutto ciò premesso si invita la S.V. a non proseguire con il frapporre illegittime opposizioni all'acquisizione e/o consultazione, nei termini sopra specificati, del documento di valutazione dei



**Segreteria Provinciale di Venezia**

**Santa Croce n.500 – 30135 Venezia**

**Telefono +39 041 5231437**

**e-mail - [venezia@coisp.it](mailto:venezia@coisp.it)**

**pec - [coispvenezia@pec.it](mailto:coispvenezia@pec.it)**

**sito - [www.coispvenezia.it](http://www.coispvenezia.it)**

---

**COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA**

---

rischi da parte della nostra Segreteria Provinciale in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Vorrà altresì rimodulare la sua disposizione sopra indicata aderendo alla normativa vigente e alla giurisprudenza prima richiamata.

In attesa di cortese riscontro, si inviano i più Cordiali Saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP DI VENEZIA